

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli

Rep. n. ____/2026

Convenzione per permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 380/2001, relativa alla realizzazione di un manufatto di collegamento (soprappasso impiantistico) nell'area P.I.P. del Comune di Striano tra le unità esistenti Lotti 11-12 e Lotti 33-37 con attraversamento su area pubblica.

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno __ (_____) del mese di _____, in Striano, presso la sede comunale, in via Sarno n. 1 (CAP. 80040) innanzi a me Dott. _____, Segretario Comunale di Striano, Ufficiale Rogante, autorizzato dalla vigente normativa di legge a ricevere il presente atto, senza l'assistenza di testimoni per aver le parti contraenti d'accordo tra loro e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, avvalendosi della facoltà concessa ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 48 della legge 16.02.1913, n. 89, sono comparsi:

- *da una parte*, _____ [C.F.: _____], nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, giusto decreto sindacale di nomina n. _____ del _____, quindi, in nome e per conto del COMUNE DI STRIANO [C.F. 01226000634 - P.I. 01254261215], ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, domiciliato presso la sede comunale del Comune di Striano (NA) alla Via Sarno 1 (CAP. 80040), d'ora innanzi per brevità denominato anche "*Comune*";

- *dall'altra*, il sig. _____, [C.F.: _____], nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, in qualità di legale rappresentante

p.t. del Soggetto Attuatore _____ con sede legale in _____ alla via _____

d'ora innanzi per brevità denominato anche "*Soggetto Attuatore*";

Dell'identità personale delle parti, come sopra costituite, io Segretario Comunale, mi sono personalmente accertato. Le parti, dichiarano sotto la propria responsabilità di essere in possesso della piena capacità di agire nonché dei codici fiscali come sopra annotati e **PREMETTONO CHE:**

- la società GM ZINCATURA s.r.l., all'interno dell'area PIP del Comune di Striano, è assegnataria dei Lotti 11 e 12, giusto atto di assegnazione registrato a Salerno il 31/07/2013 al numero 8661/1T, all'interno dei quali è presente un opificio industriale (riportato in catasto al foglio 3 P.lla 1588) per la lavorazione e la zincatura dei metalli, realizzato con i Permessi di Costruire n. 97 del 15/07/2013 prot. n. 6319, nr 54 del 25/06/2014 prot. n. 5637 e n. 123 del 02/12/2015 prot. n. 11416 di seguito denominato **unità (L11-12)**; il soggetto attuatore è altresì assegnatario dei Lotti 33, 34, 35, 36 e 37, giusto atto di cessione del Ramo di azienda del 25/06/2025, per Dott. Paolo Giuda, Notaio in Napoli, repertorio n. 37919 (trascritto a Caserta in data 11/07/2025 al numero 22442.1/2025) all'interno dei quali è presente un capannone A, in fase di completamento (riportato in catasto fabbricati al foglio 3 P.lla 1825) ed un piazzale B, completo (riportato in catasto fabbricati al foglio 3 P.lla 1853) per lo stoccaggio del materiale zincato, realizzati con permesso di costruire n. 15/2018 del 20/02/2018, Prot. n. 1941 e successive SCIA Prot. 5555 del 27/04/2023, SCIA Prot. 7530 del 22/05/2025 e SCIA Prot. 17386 del 13/11/2025 (in corso di esecuzione) di seguito denominato **unità (L33-37)**.

- le unità (L11-12) ed (L33-37), entrambi ricadenti all'interno della zona **TD3-Tessuto produttivo esistente (P.I.P.)** del PUC del Comune di Striano vigente, sono

separate dalle aree pubbliche costituite dalla strada e relativi marciapiedi (riportate in catasto terreni al foglio 3 P.lle nn. 1390, 1393, 1396, 1399, 1402, 1405, 1408 1411 e 1414 - Tav. 1C – Stralcio Catastale).

- il Soggetto attuatore a seguito dell'acquisizione dell'unità (L33-37) ha deciso di riorganizzare l'intero ciclo produttivo, separando nettamente la Produzione dalla Logistica/magazzino, in modo da facilitare gli spostamenti del materiale in lavorazione, ridurre i rischi legati alla sicurezza delle attività e non avere interferenze tra prodotto grezzo e prodotto finito e per fare ciò ha la necessità di realizzare un **manufatto di collegamento** tra le due unità esistenti, costituito da un tunnel sopraelevato all'interno del quale dei carrelli (denominati Shuttle) trasportano il materiale zincato dall'unità (L11-12) Produzione all'unità (L33-37) Logistica/magazzino; ed a tale proposito in data 26/03/2026 con protocollo n° 4865 ha presentato richiesta di *“Permesso di Costruire convenzionato ed autorizzato per la realizzazione di un manufatto di collegamento nell'area PIP del Comune di Striano tra le unità esistenti L11-12 e L33-37 con attraversamento su area pubblica”* alla quale è stato assegnato il numero di pratica **SUED_PDC_00005-2026**.

- la realizzazione dell'intervento (manufatto di collegamento) è disciplinato dell'art. **28-bis del DPR 380/01** e ss.mm.ii. *“Permesso di costruire convenzionato”*, per il quale la società richiedente, al fine del *“soddisfacimento dell'interesse pubblico”*, si è impegnata alla realizzazione di opere di urbanizzazione sulle aree pubbliche adiacenti l'area di intervento regolate dalla presente convenzione.

- la realizzazione degli interventi, oltre alla stipula della presente convenzione, è subordinata al rilascio di concessione per la *“occupazione permanente area di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale”* regolata

da canone annuo.

Richiamati:

- la legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i DD. MM. 01/04/1968 n° 1404 e 02/04/1968 n. 1444;
- la L. R. 16/2004 aggiornata con L. R. 5/2024
- il Regolamento regionale di attuazione del 4 agosto 2011 n. 5;
- il D. P. R. n. 380/2001 e ss. mm. ii.;
- il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2001 e ss. mm. ii.;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ii.;
- il Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992;
- il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D. P. R. n. 495/1992;
- il Decreto Ministeriale n. 6792 del 05/11/2001;
- il progetto per *“la realizzazione di un manufatto di collegamento nell’Area PIP tra le unità esistenti Lotti11-12 e Lotti 33-37 con Attraversamento su Area Pubblica”* costituito dagli elaborati di seguito elencati, nella loro versione definitiva:
 - Tav. A – Relazione Tecnica Generale
 - Tav. B – Computo Metrico Opere Oggetto di Convenzione
 - Tav. 1A – Stralci (P U C, Zonizzazione PIP- Indicazione Lotti)
 - Tav. 1B - Stralcio Aerofotogrammetrico
 - Tav. 1C – Stralcio Catastale
 - Tav. 2 – Inquadramento (Stralci, Planimetrie e Sezione – Assentite e Progetto)
 - Tav. 3 – Manufatto di Collegamento (Stralcio Planimetria, Prospetto, Sezioni Rendering e Riferimenti)
 - Tav. 4 – Area Interessata dalla Convenzione (Stralcio Planimetria, Prospetto,

Sezioni Rendering e Riferimenti).

Che il Comune ha favorevolmente esaminata la richiesta di permesso di costruire convenzionato ed autorizzato.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di Convenzione Urbanistica per *“la realizzazione di un manufatto di collegamento nell’ area PIP del Comune di Striano tra le unità esistenti L11-12 e L33-37 con attraversamento su area pubblica”*

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le parti come sopra specificate, liberamente e senza riserva alcuna,

STIPULANO la presente convenzione, da trascriversi alla competente Conservatoria dei RR. II., per la regolamentazione delle modalità e caratteristiche delle **opere di urbanizzazione** da realizzare per l’**autorizzazione** alla *“realizzazione di un manufatto di collegamento nell’Area PIP tra le unità esistenti Lotti11-12 e Lotti 33-37 con Attraversamento su Area Pubblica”*; nonché della durata e delle caratteristiche.

Art. 1- Disposizioni preliminari

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2- Obblighi generali

1. Il soggetto attuatore si impegna ad assumere, come effettivamente assume, gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che la presente convenzione è da considerarsi per lo stesso vincolante ed irrevocabile dal momento del deposito al protocollo comunale, sotto forma di proposta e fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune, mentre è vincolante per il Comune dalla data di stipulazione per atto pubblico.

2. Per quanto non previsto dalle clausole della presente convenzione, varranno le leggi, i regolamenti o lo strumento urbanistico generale vigenti al momento di ogni specifica determinazione.
3. Le parti danno atto che il funzionario comunale delegato alla cura ed alla sottoscrizione della presente convenzione è autorizzato ad apportare al testo tutti i perfezionamenti necessari al completamento delle formalità per la relativa stipula, nel pieno rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia.

Art. 3- Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti tra il Comune ed il Soggetto Attuatore.
2. Il Soggetto attuatore è obbligato per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare tutte le clausole della presente convenzione. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, o di trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo e ciò indipendente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. Il soggetto attuatore, in caso di vendita dell'area, si impegna a riportare nei relativi contratti di compravendita gli estremi della convenzione stipulata. Il mancato rispetto di tale obbligo e/o della relativa trascrizione potrà comportare la annullabilità degli atti di compravendita. Il richiamo della convenzione dovrà essere messo in evidenza in ogni forma di iniziativa pubblicitaria ed in ogni forma di comunicazione, evidenziando i contenuti della stessa anche negli eventuali contratti preliminari. Il mancato rispetto, da parte del soggetto attuatore e/o aventi causa di tale obbligo, solleva il Comune da qualsiasi responsabilità.

4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie in sostituzione ovvero integrazione di quelle precedentemente acquisite dal Comune.

Art. 4- Intervento edilizio

1. Gli interventi in progetto ricadono nella tipologia di *“Interventi di nuova Costruzione”* avente come oggetto *“la realizzazione di un manufatto di collegamento nell’Area PIP tra le unità esistenti Lotti11-12 e Lotti 33-37 con Attraversamento su Area Pubblica”* attraverso lo strumento di *“Rilascio Permesso di Costruire Convenzionato ed Autorizzato”* con pagamento di un canone annuo per la Concessione di *“occupazione permanente area di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale”*.
2. Il nuovo Manufatto di Attraversamento in progetto sarà destinato alla realizzazione di un tunnel di collegamento tra le unità esistenti L11-12 (produttiva) e L33-37 (logistica/magazzino).
3. L’ intervento edilizio di *“Realizzazione di un manufatto collegamento”*, relativamente alla parte privata, interessa le aree esterne delle particelle n. 1588 e n. 1825 del foglio 3, di proprietà del Soggetto attuatore (società GM ZINCATURA s.r.l.), per una superficie di **Mq. 270,60**; relativamente alla parte pubblica, interessa una porzione delle particelle n. 1390 e n° 1393 del foglio 3, di proprietà del Comune di Striano, per una superficie di **Mq. 86,93** (14,25 X 6,10).

Art. 5- Opere di urbanizzazione

1. L’autorizzazione al rilascio di *“Permesso di Costruire convenzionato ed autorizzato per la realizzazione di un manufatto di collegamento nell’ area PIP*

del Comune di Striano tra le unità esistenti L11-12 e L33-37 con attraversamento su area pubblica” è subordinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria/secondaria sulle Aree Pubbliche, di proprietà del Comune di Striano, presenti lungo il confine Est dell’ area PIP poste a meno due metri alla quota di via delle Industrie; riportate in catasto terreni al foglio 3, particelle numeri 1757, 1382, 1384, 1386, 1388 e 1587.

2. In attuazione della presente Convenzione il Soggetto attuatore assume per sé, successori ed aventi causa, l’ onere dell’ esecuzione, a totali proprie cure e spese, delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria sulle aree pubbliche messe a disposizione dal Comune di Striano, individuate come “Area interessata dalla convenzione” nelle Tav. 1C- Stralcio Catastale e Tav. 4 - Area interessata dalla convenzione, aventi una superficie complessiva di **Mq.1.413**.
3. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria viene scomputato da quanto dovuto a titolo di contributo per il rilascio del permesso di costruire, dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 (quota relativa agli oneri di urbanizzazione).
4. Non sarà soggetto a scomputo il costo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, per la parte di intervento ricadente nella proprietà privata **Mq. 270,60**.

Art. 6- Realizzazione delle opere oggetto della convenzione

1. Le opere di urbanizzazione di cui al punto precedente consistono nella realizzazione di un percorso pedonale avente una lunghezza complessiva di circa 240 Ml., che parte dall’ angolo Sud-Est dell’area PIP e finisce in corrispondenza del canale che corre lungo il confine Nord dell’area PIP; detto percorso è distinto in tre zone.

- la prima lunga Ml. 112, larga Ml. 4 è costituita da un terrapieno alto 2 metri realizzato, tra il marciapiede esistente lungo la via delle Industrie (confine Est dell' Area PIP) ed il muro che delimita le proprietà private posto a meno 2 metri rispetto alla strada pubblica; al di sopra del terrapieno verrà realizzato il percorso pedonale in conglomerato bitumato colorato; sul lato destro del percorso verrà realizzata una recinzione metallica alta 1 metro, mentre su quello sinistro a confine con il marciapiede esistente della viabilità industriale, verrà posto in opera un pannello fonoassorbente alto due metri con la parte superiore trasparente, il pannello fonoassorbente ha due interruzione di 5 Ml. alla fine ed all'inizio di questa zona per collegare il nuovo percorso pedonale al marciapiede esistente dell'area PIP.

- La seconda zona che si trova nella parte centrale del percorso ha una lunghezza complessiva di 29 metri, è larga circa 10 Ml. ed è costituita da una parte piana (9 Ml.) posta alla stessa quota dell'area PIP e da una parte inclinata (20 Ml.) costituita da una rampa in conglomerato bitumato colorato che permette di superare il dislivello di due metri esistente tra l'area PIP e le aree pubbliche e private sottostanti (Confine Est), nonché da un'area a verde posta nella parte bassa.

- L' ultima zona ha una lunghezza di 98 Ml. ed una larghezza variabile da 7 a 5 metri, essa è completamente piana ed è costituita dal percorso vero e proprio largo 4 Ml. (pavimentazione permeabile in terra stabilizzata) e da un'area a verde di larghezza variabile; All' interno delle aree a verde delle zone 2 e 3 verranno messe a dimora 10 alberi di media circonferenza per mitigare la presenza dei muri di contenimento con le sovrastanti recinzioni, mentre nella zona 1 la mitigazione è costituita dalla barriera fonoassorbente. Il tutto come riportato negli allegati: A)

Tav. B - Computo Metrico Opere Oggetto di Convenzione; B) Tav. 1C – Stralcio Catastale; C) Tav. 4 - Area Interessata dalla Convenzione (Stralcio Planimetria, Prospetto, Sezioni Rendering e Riferimenti).

2. Le suddette opere saranno realizzate, a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, tramite imprese idonee aventi tutti i requisiti di legge.
3. Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione, assicurando la completa e corretta realizzazione a regola d'arte e funzionalità delle stesse, secondo il dimensionamento, la configurazione fisica, i materiali e le modalità esecutive.
4. Preso atto del computo metrico allegato all'istanza di P.D.C. Prot n. 4865/2026 del 26/03/2026 pratica SUED 05/2026 e ss.mm.ii., con il quale le opere a farsi sono state quantificate in euro **302.854,82** (Euro trecentoduemilaottocentocinquantaquattro/82) da intendersi come valore della presente convenzione;
5. Considerato che l'U.T.C., ha stabilito che il costo di costruzione, sulla base della deliberazione di Giunta comunale n, 140/2022 del 28/10/2022, è stabilito in euro _____;

Art. 7- Attuazione della convenzione

1. Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare a proprie cure e spese le opere di urbanizzazione primarie/secondarie sulle aree pubbliche descritte agli articoli 5 e 6.
2. Il Comune di Striano proprietario e nella piena disponibilità delle aree interessate dalla convenzione, le consegnerà al Soggetto attuatore, con apposito verbale di consegna, alla comunicazione di inizio dei lavori dell'intervento.

3. L' onere finanziario per la realizzazione delle suddette opere è a totale carico del Soggetto attuatore.

4. A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti, in sede di stipula della Convenzione Urbanistica il Soggetto Attuatore presterà al Comune ed in suo favore fideiussione recante n. _____ rilasciata da primaria compagnia o istituto di credito a tanto autorizzato, per l'importo corrispondente al costo delle opere e del suolo destinate a standard ai sensi del DM 1444/68, art. 5 commi 1 e 2;

5. La polizza fideiussoria è condizione essenziale per la stipula della convenzione.

6. Le polizze fideiussorie per considerarsi idonee dovranno essere emesse da un Istituto Assicurativo o bancario incluso nell'elenco di quegli istituti autorizzati a prestare polizza fideiussoria a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici, di cui al Decreto Ministeriale 18.3.83 e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno, inoltre, contenere le seguenti clausole:

- l'esclusione da parte del fideiussore di godere del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato ai sensi dell'art.1944 C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del C.C. nonchè in deroga a qualsiasi norma o disposizione generale di contratto, è da intendersi valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte, e per la sua estinzione o riduzione dovrà essere fornita espressa dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente Garantito (Comune di Striano);

- l'operatività della garanzia e l'obbligo dell'istituto fideiussore a pagare l'importo dovuto entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune, nonostante eventuali opposizioni da chiunque proposte e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, e

rinunciando fin d'ora a ogni eccezione, fondate sulla validità dell'obbligazione garantita e in genere sul rapporto fra il Comune e il Debitore principale/Soggetto attuatore.;

7. La fideiussione avrà validità legale per tutto il periodo di vigenza della convenzione, e non potrà essere svincolata se non dopo l'avvenuta attestazione da parte del Comune medesimo di totale e perfetta ottemperanza da parte del soggetto attuatore di tutte le obbligazioni assunte con la convenzione stessa. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il soggetto attuatore non presenti l'attestazione suddetta, lo stesso sarà tenuto al pagamento del supplemento di premio. Pertanto il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito. L'importo della fideiussione può essere ridotto proporzionalmente agli obblighi adempiuti;

8. La garanzia copre altresì i danni comunque derivanti durante il periodo di manutenzione e conservazione delle opere a cura del Soggetto Attuatore, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal comune a qualsiasi titolo in applicazione della presente o della disciplina urbanistica.

9. La fideiussione dovrà prevedere che il mancato pagamento dei premi, da parte dei/delle contraenti, non potrà essere opposto dalla Società fidejubente al Comune garantito; la possibilità di parziale escussione da parte dell'Ente garantito, in proporzione alle inadempienze verificatesi; che il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Comune garantito, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti di esso.

Art. 8- Collaudo delle opere di urbanizzazione

1. Tutte le opere di urbanizzazione realizzate, dovranno essere sottoposte a collaudo

tecnico, amministrativo e contabile. Il collaudo dovrà accertare:

- la regolarità e la conformità delle opere al progetto che ha dato luogo al rilascio del permesso di costruire;
- la rispondenza alle normative edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. Il collaudo dovrà svolgersi sia in corso d'opera, che alla relativa ultimazione delle opere. Il collaudo, redatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle opere di urbanizzazione, dovrà essere allegato al deposito in Comune della Dichiarazione di fine lavori dell'intervento. Il collaudatore verrà nominato dall'Ente mentre le spese e compensi afferenti allo stesso saranno corrisposti e sostenuti integralmente dal Soggetto attuatore.

Art. 9- Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha lo stesso termine di validità del permesso a costruire convenzionato. Durante i termini di validità della Convenzione, se per mutate esigenze produttive il Soggetto attuatore o i suoi aventi causa non ritenesse più opportuno utilizzare il manufatto di collegamento, potrà richiedere la risoluzione della Convenzione e della Concessione avendo preventivamente provveduto alla richiesta ed esecuzione del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10- Spese

1. Tutte le spese, comprese imposte e tasse presenti e future, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti la stipulazione ed ogni altro onere annesso e conseguente, ivo incluso quello connesso alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia, sono a carico esclusivo del Soggetto attuatore.

Art. 11- Trascrizione e benefici fiscali

1. Gli onorari per la stipula, le spese di registrazione e trascrizioni conseguenti al

presente atto e ad eventuali atti da effettuarsi a richiesta del Comune e a cura del medesimo (concessione per la “*occupazione permanente area di suolo pubblico mediante soprappasso impiantistico su strada comunale*”), vengono assunte dal Soggetto attuatore, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le attività ed opere di cui alla presente convenzione sono soggette al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
3. Il Soggetto attuatore autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.

Art. 12 - Effetti della Convenzione

1. La presente Convenzione vincola il Soggetto Attuatore fin dal momento della sua sottoscrizione per accettazione.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., informa il Soggetto attuatore che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati per le finalità previste dalla normativa citata. Con la sottoscrizione della convenzione, il Soggetto attuatore prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali, richiesti in ottemperanza a disposizioni di legge e regolamento. Il Soggetto attuatore può esercitare i diritti previsti dal Titolo III del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, il Soggetto attuatore è responsabile del trattamento degli stessi in conformità e nel rispetto della normativa vigente in

materia di privacy.

Art. 14- Definizione delle controversie

1. È espressamente esclusa la clausola arbitrale. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora la controversia attenga a diritti soggettivi, è competente esclusivamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

3. Agli effetti della presente Convenzione le parti eleggono il domicilio presso:

- il Soggetto attuatore presso la propria sede legale in _____ (_____) alla Via _____, n. _____;
- il Comune presso la Casa Comunale, in Striano (NA) alla Via Sarno 1.

4. Sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione la seguente documentazione:

- A) Tav. B - Computo Metrico Opere Oggetto di Convenzione;
- B) Tav. 1C – Stralcio Catastale;
- C) Tav. 4 - Area Interessata dalla Convenzione (Stralcio Planimetria, Prospetto, Sezioni Rendering e Riferimenti).

Tale documentazione, che il Soggetto Attuatore dichiara di conoscere, approvare ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che sottoscritta dalle Parti, resterà depositata presso gli Uffici del Comune.

Richiesto da Comune e Soggetto Attuatore ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia, che consta di n. ____ (_____) facciate.

Dell'atto, io, Segretario comunale, ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda,

approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma apposta in mia presenza,
dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di averne
piena e legale conoscenza.

Per il Comune di Striano

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio - _____

Per il Soggetto attuatore - Sig. _____

Il Segretario comunale - _____